



COMUNE DI CIGLIANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) NEI SERVIZI SOCIALI E NEL FONDO DI SOLIDARIETA' ALLE FAMIGLIE

Maggio 2023



INDICE

TITOLO I – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Destinatari dei servizi
- Art. 4 – Legenda
- Art. 5 – Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art. 6 – DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE
- Art. 7 – Procedimento di erogazione – Competenze
- Art. 8 – Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze
- Art. 9 – Finanziamento del servizio e partecipazione degli utenti al costo
- Art. 10 - Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive
- Art. 11 – Segreto d’ufficio e trattamento dei dati personali
- Art. 12- Disposizioni finali

TITOLO II – FONDO DI SOLIDARIETA’ ALLE FAMIGLIE

- Art. 13 – Oggetto del Regolamento
- Art. 14 – Finalità
- Art. 15 – Tipologia e caratteristiche degli aiuti alle famiglie
- Art. 16 – Costituzione del fondo
- Art. 17 – Presentazione delle domande
- Art. 18 – Criteri e modalità di concessione degli aiuti
- Art. 19 – Trattamento dei dati
- Art. 20 – Entrata in vigore



TITOLO I – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Cigliano;
2. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", il Decreto del 7 novembre 2014 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato in GU n.267 del 17-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 87, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE;
3. Il presente regolamento integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni sociali ed ai servizi dell'Ente determinati annualmente dalla giunta in sede di bilancio di previsione non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, come pure alle prestazioni sociali ed ai servizi dell'Ente non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Possono beneficiare dei contributi e delle agevolazioni tariffarie solo i cittadini residenti a Cigliano da almeno un anno; i minori sono da considerarsi residenti se conviventi a Cigliano con un genitore residente o tutore, tenuto quindi alla presentazione dell'attestazione ISEE. I minori che hanno in corso le pratiche di soggiorno dall'estero sono considerati residenti se almeno uno dei genitori è già residente a Cigliano.

Art. 3 – DESTINATARI DEI SERVIZI

1. Fermo restando il diritto per tutti di usufruire delle prestazioni e dei servizi, l'accesso è regolato da un'espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche.
2. Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire ai costi dei servizi stessi (se non esentati esplicitamente dal tipo di servizio stesso, es. pacco alimentare), attraverso il pagamento di una tariffa. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:
 - attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo forme di rateizzazione.



4. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Art. 4 - LEGENDA

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ◆ I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predetta disposizione legislative;
- ◆ Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ "Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- ◆ "Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- ◆ "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ◆ I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- ◆ I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza.
- ◆ I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata

◆ Quota minima e il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore



dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento
Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto

Art. 5 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA.

1. L'Accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate dall'Amministrazione Comunale avviene in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.
2. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione; in tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica.
3. Qualora subentrino rilevanti variazioni nelle consistenze reddituali o patrimoniali in godimento, rispetto a quelle dichiarate ai fini del calcolo della situazione economica, tali da comportare una variazione della quota di compartecipazione ai costi o una nuova più favorevole collocazione nelle graduatorie di accesso ai servizi, l'utente o altro componente del suo nucleo familiare definito ai fini ISEE, previa analitica documentazione delle predette variazioni, può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva: analoga dichiarazione può essere presentata a seguito della variazione del nucleo familiare; l'efficacia della nuova dichiarazione è regolata dai singoli provvedimenti comunali che disciplinano l'organizzazione e l'accesso ai servizi;
4. Le variazioni documentate non devono avere carattere transitorio.
5. Non rappresentano rilevanti variazioni della Situazione Economica i trasferimenti a favore di terzi di consistenze patrimoniali mobiliari effettuate dai componenti del nucleo familiare;
6. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non conteggi i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione, l'Ente può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata, se il dato economico più recente è già disponibile al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 6 - DSU, ATTESTAZIONE, VALORI ISEE/ISE

1. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente.

Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS).

Per le parti autodichiarate, un solo soggetto compila la DSU, definito dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara.



La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

L'ISEE è l'indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.

L'ISEE, inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/onon autosufficienti. La legge e gli altri atti normativi dello Stato stabiliscono le modalità per la presentazione della DSU ed i criteri per il calcolo dell'ISEE.

Art. 7 – PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE – COMPETENZE.

1. Le prestazioni sociali agevolate sono concesse previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme che disciplinano il servizio stesso.
2. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
3. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:
 - a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1993, n. 131;
 - b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
 - c) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
 - d) l'eventuale quota minima di contribuzione e l'I.S.E.E. iniziale
 - f) l'I.S.E.E. finale;
 - g) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - ❖ per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
 - ❖ ovvero secondo il metodo della progressione lineare.
4. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.
5. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa

Art. 8 – AUTOCERTIFICAZIONE ISEE IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. l'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).
2. Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di richiedere al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e nella documentazione richiesta al cittadino.
3. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dagli uffici.
4. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i



componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

Art. 9 – FINANZIAMENTO DEI SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO.

1. Il finanziamento dei singoli servizi avviene in base alle disponibilità del bilancio comunale.
2. Il presente regolamento prevede, accanto al dovere di intervento del settore pubblico, la partecipazione degli utenti alla copertura del costo dei servizi, qualora essi siano nella possibilità di fornirla e sia dovuta (non prevista ad esempio per il pacco alimentare).
3. L'individuazione degli interventi e la puntuale definizione dei criteri di partecipazione, in conformità alla normativa vigente è demandata ai singoli provvedimenti comunali che disciplinano l'organizzazione e l'accesso ai servizi.

Art. 10 – PROCEDIMENTO DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.

1. Spetta al Servizio Anagrafe, Stato civile e Servizi sociali espletare tutte le funzioni di controllo successivo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con la banca dati in possesso dell'Amministrazione e i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
2. La percentuale di autodichiarazioni ai fini ISEE da sottoporre annualmente a controllo campione ai sensi dell'art. 11 c. 6 D.P.C.M. 159/2013 e del capo V del T.U. in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR n. 445/2000, mediante estrazione a sorte, è definita con determinazione dirigenziale, in misura non inferiore al 30%.
3. Verranno effettuati controlli puntuali in tutti i casi in cui vi sia dubbio sulla veridicità dei contenuti delle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, sempre del DPCM 159/2013 ed in particolare in presenza dei seguenti indicatori di rischio:
 - a) elementi in grado di far supporre l'incoerenza o non veridicità delle informazioni o dei dati;
 - b) incompletezza delle informazioni;
 - c) indeterminazione della situazione descritta con possibilità di raffrontarla a documenti paragonabili;
 - d) lacunosità delle dichiarazioni.
 - e) Valore ISEE a zero
4. I responsabili del procedimento possono attivarsi presso altri Servizi dell'Ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell'ambito di istanze diverse; questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante.
5. Per le autocertificazioni dei cittadini stranieri disciplinate dall'art. 5 del D.P.R. n. 403/1998, i controlli da effettuare all'estero devono comunque essere richiesti alle competenti autorità diplomatiche o consolari.
6. La richiesta da altre Pubbliche Amministrazioni deve essere inoltrata d'ufficio; l'interessato può



a suo vantaggio documentare quanto dichiarato, trasmettendo anche attraverso strumenti telematici una copia fotostatica non autenticata dei certificati di cui sia in possesso.

7. Il Comune attiverà inoltre convenzioni o protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli sostanziali.
8. L'attività di controllo sulle certificazioni sostitutive deve essere in primo luogo finalizzata a rilevare la presenza di errori materiali su elementi informativi comunque sanabili. Il servizio dovrà pertanto verificare:
 - a) l'evidenza dell'errore (per es. dati anagrafici con cifre di nascita invertite)
 - b) la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - c) la possibilità di essere sanato d'ufficio o direttamente dall'interessato con una dichiarazione integrativa; in tal caso si procederà –ove possibile – a far integrare la dichiarazione mediante un'ulteriore autocertificazione contenente gli elementi corretti, sottoscritta con le stesse modalità e da allegarsi all'atto originario.
9. Gli esiti dei controlli sono tempestivamente resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e comunicati al Dipartimento per la funzione pubblica;
10. La dichiarazione falsa comporta la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento e la responsabilità penale;
11. Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento si attiva immediatamente nelle forme dovute per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha dichiarato il falso dandone comunicazione allo stesso entro il termine di giorni 10 dall'esito di controllo e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con l'indicazione della notizia di reato e del presunto autore dell'illecito penale;
12. Il responsabile del servizio competente deve immediatamente adottare gli atti amministrativi necessari per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso false dichiarazioni, tenuto conto delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare e dell'economicità dell'azione, ai sensi del vigente regolamento di contabilità comunale.

Art. 11 – SEGRETO D'UFFICIO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. I dati personali dei destinatari degli aiuti alle famiglie di cui l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza o entri in possesso in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, sono espressamente trattati nel rispetto dei Regolamenti comunali vigenti, del GDPR Regolamento 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni e verranno utilizzati elusivamente per lo svolgimento del procedimento amministrativo di che trattasi.

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. L'applicazione dell'ISEE nei vari servizi è adeguatamente supportata da campagne di comunicazione mediante vari mezzi (manifesti/sito del Comune);
2. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dalla legge 15/2005, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso il Servizio Anagrafe-stato civile e servizi sociali.



3. Con riferimento alle prestazioni definite, le norme del presente regolamento, integrano e sostituiscono ove incompatibili, le previsioni regolamentari che disciplinano la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri vantaggi economici emanate ai sensi dell'art. 12 della legge 7.08.1990, n. 241, così' come modificata dalla legge 15/2005.
4. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione



TITOLO II – FONDO DI SOLIDARIETA' ALLE FAMIGLIE

Art. 13 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la concessione di benefici concessi dal Comune per le famiglie che si trovano in difficoltà economiche.

Art. 14 - FINALITA'

Le finalità del regolamento sono di disciplinare le modalità e i criteri di concessione degli aiuti alle famiglie riguardanti le seguenti misure:

- consegna pacco alimentare fornito da soggetto terzo in convenzione
- trasporti per visite mediche e cure specialistiche per persone colpite da gravi malattie (tumori, malattie invalidanti, handicap gravi);
- riduzione tariffe dei servizi comunali
- contributi per la fruizione di servizi non comunali.

Art. 15 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEGLI AIUTI ALLE FAMIGLIE

La tipologia e le caratteristiche degli aiuti che vengono attivati sono i seguenti:

1-consegna gratuita pacco alimentare: il servizio è organizzato in convenzione, anche mediante il coinvolgimento di Associazioni che si occupano della distribuzione dei pacchi alle famiglie. Indicativamente verrà consegnato un pacco alimentare al mese;

2.-trasporti gratuiti per visite mediche e cure specialistiche: si tratta del trasporto di persone colpite da gravi malattie e che hanno la necessità di essere accompagnati presso le sedi appropriate per visite mediche specialistiche e terapie, tale servizio è effettuato in collaborazione con Associazioni in possesso di caratteristiche adeguate;

3-riduzione tariffe dei servizi comunali: si tratta di sconti che vengono effettuati per la fruizione di specifici servizi comunali decisi annualmente dalla giunta in sede di bilancio di previsione;

4-contributi per servizi non comunali: si tratta di contributi che vengono erogati per la fruizione di servizi non gestiti direttamente dal Comune decisi annualmente dalla giunta in sede di bilancio di previsione;

Art. 16 - COSTITUZIONE DEL FONDO

Annualmente verrà stabilita l'entità del fondo in sede di definizione del bilancio annuale di esercizio.



Art. 17 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per ogni servizio e tipologia di contributo verranno pubblicate le modalità di accesso mediante apposita informativa posta all'albo pretorio, su appositi manifesti e sul sito internet del Comune.

Art. 18 - CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI

I criteri e le modalità di riferimento per la concessione degli aiuti sono i seguenti:

1- consegna gratuita pacco alimentare

- occorre essere residenti nel Comune di Cigliano da almeno un anno e, se stranieri, essere in possesso di un titolo valido di soggiorno;
- per la valutazione della situazione economica si farà riferimento all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) da 0 a 10.000 euro;

2-trasporti gratuiti per visite mediche e cure specialistiche

- occorre essere residenti nel Comune di Cigliano da almeno un anno e, se stranieri, essere in possesso di un titolo valido di soggiorno;
- per la valutazione della situazione economica si farà riferimento all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) da 0 a 15.000€
- per la valutazione della gravità delle malattie si farà riferimento alla dichiarazione del medico curante che attesti, sotto la sua responsabilità, che la persona ha necessità dei trasporti nel rispetto di codesto regolamento, per le informazioni che ha a disposizione sullo stato di salute della persona, senza indicare nel rispetto della normativa sulla privacy la natura e/o le condizioni cliniche della stessa;
- per la valutazione della indisponibilità all'accompagnamento a visite mediche e terapie da parte dei familiari si farà riferimento all'autodichiarazione sottoscritta dal richiedente o di un familiare che attesti gli impedimenti per impegni di lavoro, per non possesso della patente o del mezzo di trasporto, propri e dei familiari.
- è concesso per ogni richiedente in possesso dei requisiti la copertura a carico del Comune fino a un massimo di 600,00 euro all'anno

3-riduzione tariffe dei servizi comunali

- occorre essere residenti nel Comune di Cigliano da almeno un anno e, se stranieri, essere in possesso di un titolo valido di soggiorno;
- per la valutazione della situazione economica si farà riferimento all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) con le soglie che la Giunta comunale stabilirà annualmente;
- per le famiglie che hanno uno o più componenti colpiti da invalidità superiore al 33% la riduzione verrà aumentata del 20%;

4-contributi per servizi non comunali

- occorre essere residenti nel Comune di Cigliano da almeno un anno e, se stranieri essere in possesso di un titolo valido di soggiorno;
- per la valutazione della situazione economica si farà riferimento all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) con le soglie che la Giunta comunale stabilirà annualmente;
- per le famiglie che hanno uno o più componenti colpiti da invalidità superiore al 33% il contributo verrà aumentato del 20%;



Modalità di valutazione

Le domande verranno valutate dall'Ufficio servizi sociali del Comune per la parte economica e dati anagrafici e dai servizi sociali per la parte sanitaria. La concessione dei contributi avverrà annualmente fino ad esaurimento del fondo.

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali dei destinatari degli aiuti alle famiglie di cui l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza o entri in possesso in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, sono espressamente trattati nel rispetto dei Regolamenti comunali vigenti, del GDPR Regolamento 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni e verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del procedimento amministrativo di cui trattasi.

Art. 20 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.